

loro struttura ⁽¹⁰⁸²⁾ o della specie di navigazione cui la legge le abilita ⁽¹⁰⁸³⁾. Benchè sia pressochè inutile definire la nave ai fini di determinare se tale denominazione spetti ancora ai battelli pilota — essendo che questi, quali galleggianti adibiti ad un pubblico servizio, esulano in gran parte, come diremo in appresso, dalla disciplina del codice di commercio — è, tuttavia, evidente ch'essi rientrano nel largo concetto di « nave », essendo peraltro quasi tutti forniti di apparato motore ⁽¹⁰⁸⁴⁾.

Poichè le norme sul pilotaggio sono di ordine pubblico, in quanto concernono la sicurezza della navigazione, alla loro osservanza non possono sottrarsi, salvo disposizione contraria ⁽¹⁰⁸⁵⁾, neanche le navi di Stato, comprese quelle da guerra. Nel fatto, là dove il pilotaggio è facoltativo, tutte le navi, senza di-

A. BRUNETTI, *op. cit.*, I, pag. 290 segg.; LONGHENA G., *Ordinamento giuridico della nave e regolamento della proprietà navale. Corso di dir. mar.*, vol. I, pag. 124 segg., Messina, 1923; U. PIPIA, *Tratt. di dir. mar.*, I, 2^a ed., Milano, 1922, p. 70 segg.; A. ROCCO, *Corso di diritto commerciale*, Parte gen., Padova, 1921, p. 307; SCIALOJA A., *Sistema del diritto della navigazione*, vol. I, 2^a ed., Roma, 1929, pag. 49 segg.; C. SMEESTERS e G. WINKELMOLEN, *Droit maritime et droit fluvial*, II ed., Bruxelles, 1929, pag. 6 segg. Ed in giurisprudenza: Cass. Torino, 14 novembre 1916, *Riv. di dir. comm.*, 1917, II, 528; Trib. Venezia, 14 gennaio 1917, *Foro Veneto*, 1917, pag. 487.

Il progetto 1931 di codice marittimo (art. 38) definisce la nave: « qualunque costruzione atta a correre le acque, normalmente mossa da apparecchio a propulsione meccanica o a vela, e destinata al trasporto di persone e di cose, alla pesca, al rimorchio o ad altri servizi marittimi »; ed il galleggiante: « ogni altra costruzione navale, non mossa da apparecchio a propulsione meccanica o a vela, a qualunque uso sia adibita ». Ed aggiunge all'art. 39: « Salvo i casi in cui dall'applicazione delle norme riguardanti le navi siano espressamente esclusi i galleggianti o siano ad essi applicate norme speciali, le disposizioni di questo codice concernenti le navi si intendono applicabili anche ai galleggianti ».

(1082) V. gli art. 259 e 260 reg. mar. merc.

(1083) V. R. D. L. 11 novembre 1926 sulla classificazione delle navi nel Registro italiano e l'art. 4 del reg. per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. D. 10 agosto 1928, n. 2752 (*Gazz. Uff.* n. 12 del 15 gennaio 1929).

(1084) V. art. 38 prog. 1931 cod. mar.

(1085) Ad es., per l'art. 11, n. 3 del *Pilotage Act* 1913, questo non si applica a determinate categorie di navi, fra le quali quelle di Stato.